

Scambio di informazioni: ratifica in vista per l'Accordo Italia-Bermuda

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Sono in corso di ratifica ed esecuzione gli accordi internazionali che l'Italia ha sottoscritto con i governi di Bermuda, del Gabon e del Turkmenistan. Le intese sono dirette, da un lato, a fornire un quadro normativo di riferimento certo e condiviso agli operatori economici dei Paesi contraenti; dall'altro, a rendere effettiva, tra le medesime parti, la cooperazione amministrativa in materia fiscale. I tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione sono stati esaminati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 novembre 2015.

Il Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 ha esaminato quattro disegni di legge recanti ratifica ed esecuzione di **accordi internazionali** sottoscritti dall'Italia. Tre dei quattro accordi in fase di ratifica ed esecuzione hanno ad oggetto la disciplina della **cooperazione amministrativa in materia fiscale**. Si tratta, in particolare:

- dell'**Accordo Italia-Bermuda** per lo scambio di informazioni in materia fiscale, sottoscritto sulla base del Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) dell'OCSE del 2002;

- della **Convenzione Italia-Repubblica Gabonese** per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. L'Accordo con il Gabon è stato sottoscritto nel giugno del 1999, sulla base del Modello OCSE. I ritardi nella procedura di ratifica sono essenzialmente da imputare a problemi legati a modifiche linguistiche in sede di traduzione. La disposizione sullo scambio di informazioni contenuta nella Convenzione in commento non è in linea con gli standards di trasparenza di cui all'art. 26 del Modello OCSE (versione del 2005);

- dell'**Accordo Italia-Turkmenistan** sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Si rileva che, ad oggi, le relazioni economiche tra lo Stato italiano e il Turkmenistan sono disciplinate, per gli aspetti fiscali, dalla Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l'Unione Sovietica ed entrata in vigore nel luglio del 1989. Quest'ultima Convenzione si applica altresì nei rapporti con il Kirghisistan e il Tagikistan.

La quarta intesa in fase di ratifica ed esecuzione è rappresentata dall'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico.

L'Accordo Italia-Bermuda sullo scambio di informazioni

L'Accordo Italia-Bermuda è stato sottoscritto a Londra il 23 aprile 2012 e si basa sul Modello di Tax Information Exchange Agreement ("Modello di TIEA"), elaborato in ambito OCSE nel 2002.

A differenza delle convenzioni contro le doppie imposizioni, i TIEA sono finalizzati a regolamentare soltanto lo scambio di informazioni tra Stati. Questi accordi amministrativi, pertanto, non contengono disposizioni in merito alla ripartizione della potestà impositiva tra i contraenti e per questo vengono stipulati proprio con quei Paesi con le quali non sono state sottoscritte convenzioni contro le doppie imposizioni.

Obiettivo del Modello di TIEA, usato come base per l'Accordo tra Italia e Bermuda, è la promozione della cooperazione internazionale in materia fiscale. Esso **non ha carattere vincolante**, ma costituisce punto di riferimento per la negoziazione e conclusione di agreements bilaterali sullo scambio di informazioni. In quanto tale, modifiche al testo possono essere negoziate in sede bilaterale con l'obiettivo di implementare gli standards dallo stesso

previsti.

Il Modello di TIEA elaborato dall'OCSE rappresenta, quindi, uno strumento irrinunciabile per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati in materia di scambio di informazioni. Il suo obiettivo è quello di fissare lo standard di ciò che può ritenersi costituire un effettivo scambio di informazioni in ossequio all'iniziativa di contrasto dell'OCSE alle pratiche fiscali dannose.

Il **TIEA Italia-Bermuda** contiene la disciplina per un effettivo **scambio di informazioni** su richiesta tra i due Paesi. Esso non contempla lo scambio automatico di informazioni.

In base all'art. 1 dell'Accordo, le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio delle informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne degli Stati contraenti medesimi. Tali informazioni includono, in particolare, quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la riscossione delle imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.

Nell'art. 3 si specificano le imposte oggetto dell'Accordo, le quali sono:

- per l'Italia, l'**IRPEF**, l'**IRES**, l'**IRAP**, l'**IVA**, l'**imposta sulle successioni**, l'**imposta sulle donazioni** e le **imposte sostitutive**;

- per Bermuda, **tutte le imposte dirette**.

L'art. 3, comma 2 specifica che l'Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data dell'Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

L'art. 5, che disciplina lo **scambio di informazioni su richiesta**, statuisce che "le informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata". Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la prima non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

Con l'obiettivo di rendere effettiva la cooperazione tra gli Stati contraenti, il TIEA in commento prevede che ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti abbiano il **potere** di ottenere e fornire su richiesta **informazioni**:

- **in possesso di banche**, di altri **istituti finanziari** e di qualsiasi persona, che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e trustees;

- riguardanti la **proprietà di società** di capitali, società di persone, trust, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà in una catena societaria; nel caso dei trust, le informazioni su costituenti, trustees e beneficiari; nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio di fondazione e beneficiari.

Richiesta di informazioni: quali dati deve contenere?

Una richiesta di scambio di informazioni deve contenere:

- l'indicazione dell'**identità** della persona sottoposta ad indagine o verifica;

- una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni;

- la **finalità fiscale** per la quale si richiedono le informazioni;

- le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

- se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;

- una **dichiarazione** attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della sua legislazione o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme all'Accordo;

- una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

Ciascuno Stato contraente può rifiutarsi di fornire informazioni che siano relative a segreti industriali, commerciali, professionali o inerenti a procedure commerciali. Egualmente, possono essere opposti la riservatezza professionale dei professionisti incaricati della difesa legale (avvocati o procuratori legali o equivalenti figure professionali) di loro assistiti (art. 7 del TIEA).

Conclusioni

L'Accordo sullo scambio di informazioni Italia-Bermuda non si discosta dal Modello di TIEA previsto dall'OCSE.

Con la sua ratifica e successiva entrata in vigore, anche Bermuda si accinge a diventare un Paese cd. cooperativo sul piano fiscale. L'Accordo contempla alcune limitazioni per la messa a disposizione delle informazioni, vincola i Paesi contraenti solo in relazione a richieste di informazioni (sempre in materia fiscale) e non prevede un sistema automatico di scambio di informazioni.

Si tratta di **passo significativo** sul versante della cooperazione, sebbene una più incisiva trasparenza nei rapporti tra i due Paesi potrebbe essere raggiunta soltanto mediante forme di cooperazione fondate sullo scambio automatico di informazioni, in linea con i più recenti standards accolti e attuati a livello internazionale e comunitario.

Considerazioni analoghe possono essere effettuate con riferimento all'Accordo sullo scambio di informazioni con il **Turkmenistan**.

La Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con il **Gabon**, una volta entrata in vigore, offrirà un framework normativo certo e condiviso ai rapporti economici tra i due Paesi. È tuttavia importante assicurare che essa ben presto potrà essere corredata di una disposizione sullo scambio di informazioni in linea con gli standards di trasparenza universalmente accolti.